

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 409)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e dal **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1972

Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione

ONGREVOLI SENATORI. — Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione per poter conseguire la iscrizione nelle matricole della gente di mare in qualità di medico di bordo, è stabilito in anni 35.

Peraltro, l'articolo 29 del regolamento di sanità marittima al n. 1 stabilisce che sono ammessi agli esami per il conseguimento dell'idoneità ad esercitare la professione di medico di bordo soltanto coloro che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Poichè esiste una evidente connessione fra le due norme, dirette a stabilire i limiti di età, l'una per ottenere la iscrizione in matricola, presupposto indispensabile all'esercizio della professione di medico di bordo, e l'altra per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della stessa professione, ap-

pare evidente che il mantenimento dell'attuale normativa comporterebbe un danno per coloro che, avendo conseguito l'abilitazione in questione prima del 40° anno di età ma dopo aver superato i 35 anni, si vedrebbero praticamente preclusa la possibilità di imbarcarsi.

Inoltre sono da tener presenti le difficoltà che si incontrano nel reperimento del personale in parola, di cui sussiste una effettiva indisponibilità, rispetto sia al crescente sviluppo dei traffici marittimi sia alla maggiore assistenza sanitaria richiesta a bordo delle navi mercantili. Devesi rilevare che tale situazione lungi da trovare un'adequata soluzione nella normativa vigente tenderà a perdurare in vista, appunto, dei probabili, futuri sviluppi dei servizi sanitari di bordo.

D'altra parte è allo studio una modifica dell'articolo 29 del regolamento di sanità marittima nel senso di elevare da 40 a 45 anni il limite di età per l'ammissione agli esami di idoneità ad esercitare la professione di medico di bordo, e ciò allo scopo di consentire una più larga partecipazione di medici alla selezione prescritta.

Pertanto, onde eliminare l'antinomia tra i limiti di età in questione, riferiti, come sopra precisato, al conseguimento di titoli interdipendenti e necessari, entrambi, all'esercizio della professione di medico di bordo, si è ritenuto di elevare a 45 anni il limite massimo di età per conseguire la iscrizione nelle

matricole della gente di mare con la qualifica suddetta.

Per quanto concerne la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione, si è ritenuto di attribuire al Ministero della marina mercantile la facoltà di consentire deroghe anche al limite di età fissato per la immatricolazione dei medici di bordo, nella considerazione che in vista di futuri sviluppi ed ampliamenti dei servizi sanitari in argomento si potrebbe riscontrare, in un prosieguo di tempo, la opportunità di accrescere ulteriormente la disponibilità del personale di cui si tratta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Il Ministro della marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano ».